



*Corte di Cassazione*  
Sezione I

Sentenza del 15/10/1993 n. 10205

**Intitolazione:**

Tributi locali - Imposta comunale sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni - Rimozione e sequestro del materiale pubblicitario abusivo - Relativo potere - Spettanza - Provincia - Ammissibilita' - Affissioni e pubblicita' abusiva - Nozione.

**Massima:**

Il potere di "far rimuovere le affissioni e la pubblicita' abusiva, addebitando ai responsabili, previa contestazione delle relative infrazioni, le spese sostenute per la rimozione", attribuito ai Comuni dall'art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639 (Imposta comunale sulle pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni) si aggiunge a quello previsto e disciplinato dall'art. 11 del cod. strad. (d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393) - secondo cui l'autorizzazione al collocamento di cartelli e altri mezzi pubblicitari lungo le strade e' di competenza dell'ente proprietario, che puo' disporre la rimozione dei cartelli indebitamente apposti - onde sussiste anche in relazione ai cartelli pubblicitari autorizzati dalla Provincia, perche' apposti lungo una strada provinciale. Ai fini del menzionato art. 52 sono "affissioni abusive" quelle che non sono state consentite dal Comune a norma degli articoli 28 e 37 del d.P.R. n. 639 del 1972, mentre sono "pubblicita' abusive" quelle forme pubblicitarie che non osservano le norme regolamentari emanate dai Comuni, per la tutela di esigenze di pubblico interesse di natura estetica, panoramica ed ambientale, ai sensi dell'art. 3 dello stesso testo normativo.

**Testo:**

Motivi della decisione. - (Omissis). 3. - Con l'unico motivo di ricorso il comune deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 11 cod. strad., in relazione agli artt. 3 e 28 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 639, nonche' dell'art. 5 del regolamento comunale affissioni e pubblicita' di applicazione di quest'ultimo testo normativo (peraltro, non prodotto in atti). Il ricorrente sostiene che non sussiste la carenza di potere del comune ad ordinare la rimozione dei cartelli pubblicitari, poiche' occorre tenere conto della normativa dettata dal citato d.p.r. 639/72, che conferisce poteri i quali coesistono con quelli previsti dall'art. 11 cod. strad., perche' concernono funzioni ed interessi diversi.

Il motivo di ricorso e' fondato. Il conciliatore ha deciso la controversia sulla base della sola disposizione prevista dall'art. 11 cod. strad., che assoggetta il collocamento di cartelli pubblicitari lungo le strade e fuori dei centri abitati ad autorizzazione dell'ente proprietario della strada (comma 3) attribuendo allo stesso soggetto anche il potere di rimozione degli stessi cartelli (comma 5 e 6). Nel caso di specie e' pacifico che i cartelli della societa' \_\_\_ sono stati apposti nel territorio del comune di Roma, ma lungo una strada di proprieta' della provincia; da tale fatto il conciliatore ha desunto la inesistenza del potere del sindaco di Roma a ordinare la rimozione.

Il conciliatore non ha, pero', tenuto conto della normativa contenuta nel d.p.r. 26 ottobre 1972 a. 639, che disciplina la pubblicita' e le pubbliche affissioni non soltanto sotto l'aspetto tributario. L'art. 3 di tale testo normativo, infatti, attribuisce ai comuni il potere di dettare norme regolamentari in materia, con le quali si possono stabilire "limitazioni e divieti per determinate forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse di natura estetica, panoramica ed ambientale".

L'art. 52 del citato d.p.r. 639/72 attribuisce ai comuni il potere-dovere di "far rimuovere le affissioni e la pubblicita' abusiva, addebitando ai responsabili, previa contestazione delle relative infrazioni, le spese

sostenute per la rimozione". Tale potere di rimozione, di cui e' titolare il comune, si aggiunge a quello previsto e disciplinato dall'art. 11 del cod. strad., onde sussiste anche in relazione ai cartelli pubblicitari autorizzati dalla provincia perche' apposti lungo una strada provinciale. Si tratta, infatti, di poteri attribuiti a tutela di interessi pubblici diversi.

Per quanto attiene ai presupposti per l'esercizio del potere di rimozione attribuito al comune dall'art. 52 d.p.r. 639/72 esso concerne sia le affissioni sia la pubblicita' che sono "abusive".

In tale qualificazione rientrano le affissioni che non sono state consentite dal comune, ai sensi degli art. 28 e 37 dello stesso testo normativo. Per la pubblicita', per cui il d.p.r. 639/72 non prevede un previo consenso del comune, sono "abusive" quelle forme pubblicitarie che non osservano le norme regolamentari emanate dai comuni ai sensi del citato art. 3 dello stesso d.p.r.. L'art. 52 va, infatti, collegato con il precedente art. 51, che, nel comma 3, prevede le violazioni alle dette norme regolamentari punendole con una sanzione pecuniaria amministrativa, da infliggersi con la procedura prevista dalla l. 3 maggio 1967 n. 317 (ora sostituita dalla l. 24 novembre 1981 n. 689: v. l'art. 42 di quest'ultima legge).

Di conseguenza, la sussistenza di una affissione non autorizzata dal comune ovvero di una pubblicita' posta in essere in violazione delle norme regolamentari dettate dal comune di Roma legittima lo stesso comune all'esercizio del potere di rimozione previsto dal d.p.r. 639/72.

3. - In conclusione, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata al conciliatore di Roma, che, nella persona di diverso giudice, esaminerà nuovamente la opposizione alla ingiunzione proposta dalla societa' \_\_\_\_\_, valutandone la fondatezza sulla base della disciplina dettata dal d.p.r. 639/72, e in particolare dall'art. 52 di tale testo normativo.